

ARTICOLI 485-489-569 D.LVO 16.04.1994 N.297 modificati da art. 14 DECRETO LEGGE 13.06.2023 N. 69 convertito con modificazioni in legge 10.08.2023 N. 103

#### SEZIONE IV: RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO AGLI EFFETTI DELLA CARRIERA

##### Art. 485

###### Personale docente

**1.** Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data **((dall'anno scolastico 2023/ 2024))** e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

**((89))**

**2.** Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

**3.** Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini di cui al comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.

**4.** COMMA ABROGATO DAL [D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69](#), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA [L. 10 AGOSTO 2023, N. 103](#).

5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.

6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

7. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.

-----  
Aggiornamento (89)

Il [D.L. 13 giugno 2023, n. 69](#), convertito con modificazioni dalla [L. 10 agosto 2023, n. 103](#), ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Al personale docente delle istituzioni di cui all'[articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508](#), si applica l'articolo 485, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto, ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024".

### **Art. 489**

#### Periodi di servizio utili al riconoscimento

1. Ai fini del (***riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, di cui alla presente sezione***), si valuta il servizio di insegnamento effettivamente prestato e non trova applicazione la disciplina sulla validità dell'anno scolastico prevista dall'ordinamento scolastico al momento della prestazione.

2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.

-----  
AGGIORNAMENTO (25)

*La [L. 3 maggio 1999, n. 124](#) ha disposto (con l'art. 11, comma 14) che "il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale"*

**DLVO 297/ 1994 modificato da art. 14 D.L. 69/2023**  
**Art. 569**

Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera

- 1.** Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data (*dall'anno scolastico 2023/ 2024*), il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.  
*((89))*
- 2.** Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
- 3.** Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
- 4.** I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.